

In tale contesto, il ricorrente ritiene peraltro che la riserva dello sviamento di procedura non potesse essere sollevata d'ufficio dal Tribunale, poiché l'onere della prova di un simile sviamento gravava sulla convenuta.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo preteso l'accertamento di una condotta illegittima della Commissione come condizione preliminare al riconoscimento della sua responsabilità extracontrattuale, mentre l'illegittimità del comportamento delle istituzioni comunitarie non rientrerebbe più fra le condizioni richieste dalla giurisprudenza più recente del Tribunale per far sorgere la responsabilità di tali istituzioni.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce infine che dichiarando che un ricorso di annullamento era più appropriato rispetto a un ricorso di risarcimento danni, l'ordinanza impugnata ha leso il suo diritto di ricorso effettivo, quale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-533/09)

(2010/C 51/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 TFUE, non essendo applicabili le disposizioni dell'art. 51 TFUE, in quanto ha richiesto la nazionalità portoghese per accedere alla professione di notaio, in applicazione della decisione del Ministro della giustizia 12 dicembre 1991, che omologa il parere consultivo della Procura generale della Repubblica sull'art. 15 della Costituzione;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In Portogallo gli interessi perseguiti dai notai non sono interessi dello Stato e i notai non partecipano direttamente e specificamente all'esercizio dei pubblici poteri, né fanno parte della pub-

blica amministrazione. Al notariato portoghese non è applicabile l'eccezione di cui all'art. 51 TFUE. Nel parere consultivo della Procura generale della Repubblica, confermato il 12 dicembre 1991, non si afferma che la professione di notaio è coperta dall'art. 15, secondo comma, della Costituzione. In Portogallo le funzioni di notaio presentano un carattere esclusivamente tecnico e non si fondano sulla fiducia politica, bensì sulla competenza professionale.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-538/09)

(2010/C 51/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: sig.ra D. Recchia e sig. A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, poiché la normativa belga non impone per talune attività che possono danneggiare un sito Natura 2000 un'opportuna valutazione dell'incidenza ambientale e assoggetta talune attività ad un regime dichiarativo, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce un unico motivo a sostegno del suo ricorso, vertente sulla trasposizione scorretta dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva "habitat").

A tale proposito, la ricorrente rileva che tale disposizione prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 formi oggetto di un'opportuna valutazione dell'impatto ambientale che ha sul sito. La normativa belga non sarebbe conforme al diritto comunitario in quanto non imporrebbe in modo sistematico tale valutazione dell'incidenza ambientale e disporrebbe un mero regime dichiarativo per talune attività che possono danneggiare un sito Natura 2000.

Ciò accadrebbe, segnatamente, per qualsiasi piano o progetto non assoggettato ad un permesso ambientale nella Regione vallona.

(¹) GU L 206, pag. 7.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-539/09)

(2010/C 51/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, rifiutando di consentire alla Corte dei conti di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa degli Stati membri nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dal regolamento n. 1798/2003 e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 248, nn. 1, 2 e 3, CE, 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, nonché dell'art. 10 CE;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto il rifiuto opposto dalle autorità tedesche di consentire alla Corte dei conti europea di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, come previsto dal regolamento n. 1798/2003 e dalle disposizioni adottate per la sua esecuzione.

Ad avviso della Commissione, la Repubblica federale di Germania ha violato i propri obblighi che le impongono rispettivamente l'art. 248 CE ed il regolamento n. 1605/2002, nonché il proprio obbligo di lealtà ai sensi dell'art. 10 CE.

Le competenze di controllo della Corte dei conti sarebbero di ampia interpretazione: la Corte dei conti deve controllare le finanze dell'Unione europea e proporre miglioramenti. A tal fine, essa deve disporre del potere di procedere ad audits e a verifiche di grande respiro in relazione a tutti i settori e soggetti implicati nelle risorse e nelle spese comunitarie. Siffatti controlli potrebbero essere altresì effettuati all'interno degli Stati membri

e questi ultimi sono tenuti, in forza degli artt. 248, n. 3, CE, 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, nonché in virtù dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 10 CE, ad assistere pienamente la Corte dei conti nella propria attività. Ciò implicherebbe anche l'obbligo di consentire che la Corte dei conti proceda a tutte le verifiche necessarie affinché essa possa giudicare della percezione e dell'utilizzazione dei fondi comunitari.

Questo è esattamente quanto le autorità tedesche hanno nel caso di specie rifiutato di adempiere nei confronti della Corte dei conti.

Il regolamento n. 1798/2003 riguarderebbe la legalità e la regolarità dei redditi comunitari. Tale regolamento costituisce una maglia in una rete di diverse misure destinate a garantire che gli Stati membri procedano alla debita raccolta dell'IVA, di modo che la Comunità possa disporre alle migliori condizioni possibili delle risorse proprie che le spettano, mediante la lotta contro pratiche fraudolente e la prevenzione di esse. In tale prospettiva la Commissione ritiene necessario che la Corte dei conti, per poter effettuare il controllo della legalità e della regolarità delle risorse derivanti dall'IVA, possa verificare l'attuazione e l'applicazione del regolamento n. 1798/2003. Ciò significa che la Corte dei conti deve essere in grado di verificare se gli Stati membri abbiano realizzato un sistema efficace di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa e se abbiano trasposto tale sistema nella pratica in modo soddisfacente oppure se siano necessari miglioramenti.

La pratica attuazione della cooperazione amministrativa prevista dal regolamento n. 1798/2003 ha ripercussioni sulle risorse proprie derivanti dall'IVA che gli Stati membri devono versare. Un'efficiente cooperazione in questo settore impedirebbe l'evasione e l'elusione fiscale e comporterebbe in modo automatico un aumento del gettito dell'IVA e, in tal modo, anche un aumento delle risorse proprie della Comunità connesse all'IVA. Viceversa, ove uno Stato membro non collaborasse in modo adeguato, esso non violerebbe soltanto gli obblighi che gli derivano dal regolamento n. 1798/2003, ma anche il proprio obbligo, di cui alla direttiva IVA, di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative che sono idonee ad assicurare la percezione dell'IVA esigibile in tutto il territorio soggetto alla propria sovranità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten il 21 dicembre 2009 — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket.

(Causa C-540/09)

(2010/C 51/40)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten